

SENT. 120/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Tridico Presidente, relatore

Stefano Grossi Giudice

Annalaura Leoni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione ex art. 142 c.g.c. proposto avverso il decreto fuori udienza del Giudice monocratico n. 177 del 5 settembre 2024 emesso all'esito del giudizio per resa di conto iscritto al **n. 20928** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Agenzia delle entrate - Riscossione (p.i. 13756881002), non costituita.

Visto il ricorso depositato e tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi all'udienza pubblica del 22 ottobre 2024 il magistrato relatore, Pres. Bruno Tridico, e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Marco Di Marco, nessuno comparso per la controparte.

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Carla Cicino.

Fatto e diritto

1. Con ricorso del 1° settembre 2024, proposto ai sensi dell'art. 141 c.g.c., la Procura regionale ha chiesto:

- di accertare l'omissione dell'obbligo di resa del conto giudiziale relativamente all'esercizio 2021 gestione “Conto del concessionario”, da parte dell’Agente contabile del Comune di Pescina (AQ), Agenzia delle entrate - Riscossione;

- di assegnare all'agente contabile un termine perentorio non inferiore a 30 giorni per la presentazione del predetto conto giudiziale all'amministrazione;

- di assegnare, altresì, un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il deposito del conto presso la segreteria della Sezione;

- di disporre, nel caso di mancata presentazione dei conti nel termine assegnato, la compilazione d'ufficio degli stessi a spese dell'agente contabile con applicazione a suo carico, salva la ricorrenza di gravi e giustificati motivi, della sanzione pecuniaria prevista dalla legge e ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 141 c.g.c. nei confronti del responsabile del procedimento in caso di omesso rispetto del termine per gli adempimenti stabiliti dal decreto del Giudice monocratico;

- di disporre - nell'ipotesi di presentazione del conto da parte dell’ agente contabile ed omessa trasmissione dello stesso presso la Sezione giurisdizionale ad opera dell'Amministrazione - l'acquisizione d'ufficio del conto nonché l'applicazione, nei riguardi del responsabile del procedimento, della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

2. Con decreto opposto il Giudice monocratico ha rigettato il proposto ricorso per resa del conto, ritenendo incerta l’individuazione dell’agente contabile, desunta esclusivamente dai conti depositati presso la Sezione negli

esercizi precedenti, senza che fosse stata depositata alcuna documentazione a supporto da cui evincere l'attualità della nomina per l'annualità in esame.

3. La Procura regionale ha quindi, con ricorso, proposto opposizione avverso il predetto decreto negativo. Segnatamente, il Requirente ritiene che l'individuazione dell'agente contabile obbligato alla resa del conto sia stata effettuata dall'Ufficio normativamente designato per la corretta tenuta dell'Anagrafe degli agenti contabili, ossia dalla Segreteria della Sezione. Si richiamano i numerosi precedenti in cui i Giudici monocratici di questa Sezione, in fattispecie del tutto analoghe, hanno deciso in accoglimento delle richieste dell'odierno opponente. La Procura, pertanto, ha concluso chiedendo l'integrale accoglimento delle richieste già rassegnate nel ricorso proposto *ex* art. 141, commi 2 e ss. c.g.c.

4. Con nota del 14 ottobre 2024 il Comune di Pescina ha rappresentato che, per il 2021, a causa dell'avvicendamento del Responsabile del settore finanziario dell'ente locale (avvenuto nel primo semestre 2022), sono state omesse le comunicazioni relative agli Agenti contabili. Successivamente il conto giudiziale è stato depositato e, attualmente, risulta depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale – applicativo Giudico – Interfaccia Conti giudiziali.

5. All'odierna pubblica udienza, il pubblico ministero ha preso atto della nota, evidenziando che rimarrebbe comunque aperta la questione della sanzione relativa al Responsabile del procedimento. La causa è quindi passata in decisione.

6. Tanto premesso, alla luce dell'avvenuto deposito del conto giudiziale, può essere dichiarata l'estinzione del processo.

Valuterà la Procura regionale, previ accertamenti, l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 142, c. 7 c.g.c., promuovendo, in caso positivo, apposito giudizio.

Nulla per le spese.

Per questi motivi

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

DICHIARA

estinto il processo.

Nulla per le spese.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

Il Presidente estensore

(Bruno Tridico)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria, lì 23.10.2024 Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi